



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza protocollo n°OUT/ING/NC/05/21 del 17/02/2021, con cui la Soc. ING. CIRINO S.r.l., con sede in Treviso, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la regolazione della viabilità in via della Chimica e in via della Meccanica, presso la "Rotonda Nodo Malcontenta", sita nell'area portuale di Fusina-Marghera nel Comune di Venezia, per il completamento dei lavori di messa in sicurezza e della caratterizzazione ambientale, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., già oggetto di intervento come da precedente Ordinanze n°4/2021, in data 19/01/2021 e n°10/2021, in data 04/02/2021;

VISTA: la nota protocollo n°1640, in data 01/02/2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha concesso alla ditta EUREKA S.r.l., l'autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree scoperte, con relative prescrizioni che qui si richiamano integralmente, ai fini dell'esecuzione dei lavori in questione;

VISTA: la nota protocollo n°1121, in data 14/01/2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha rilasciato il proprio nulla osta di competenza per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTE: le proprie Ordinanze n°4/2021, in data 19/01/2021, e n°10/2021, in data 04/02/2021, in epigrafe richiamate;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTI: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", nonché il D.M. 22 dicembre 2010;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

RENDE NOTO

che **dal 01/03/2021 al 07/03/2021**, la Soc. ING. CIRINO S.r.l. proseguirà, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., i lavori di messa in sicurezza di emergenza e del piano di caratterizzazione ambientale in via della Chimica e via della Meccanica, ovvero alla "**Rotonda Nodo Malcontenta**", sita nell'area portuale di Fusina-Marghera nel Comune di Venezia, meglio individuata negli allegati 1-2 alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità lungo via della Chimica e via della Meccanica, presso la "Rotonda Nodo Malcontenta", sita nell'area portuale di Fusina-Marghera nel Comune di Venezia, subirà alcune modifiche con installazione temporanea di recinzioni mobili su parte della carreggiata, segnalata da idonea cartellonistica stradale, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori in premessa emarginati.

Nel suddetto tratto stradale, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, con eventuale rimozione coatta degli stessi, ad esclusione di quelli impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 2

L'Impresa appaltante, responsabile dei lavori di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. Ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente;
3. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
4. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
5. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
6. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
7. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP)  PIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI CANTIERE



PARTICOLARE DELL'AREA DI OCCUPAZIONE DEL CANTIERE

